



Sede Legale: Via San Giovanni Bosco, 13 – 21013 GALLARATE (VA)

Sede Operativa: Centro Direzionale – Isola G1 – Napoli

P.Iva 12236141003

## **SCHEMA DI CONVENZIONE**

Procedura per la stipula di una o più convenzioni quadro per l'affidamento del servizio di Advisor per la ricognizione, valutazione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture di proprietà degli Enti Soci Asmel

TRA

ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali con sede legale in Gallarate (VR), alla via San Giovanni Bosco, 13, iscritta al registro camera di commercio di Varese al numero 354834 P.Iva n. 03357090129, domiciliata ai fini del presente atto in ..... alla Via ----- in persona del -----, Amministratore Unico

E

....., sede legale in ..... (.....) via ..... n. ...., iscritta al Registro delle Imprese di ....., n. .... P. IVA n. .... domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del ..... in qualità di ..... giusti poteri allo stesso conferiti (di seguito nominata, per brevità, anche "Affidatario");

PREMESSO

- a. che l'obbligo dell'affidatario di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- b. che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti, da una parte, e l'Affidatario, dall'altra parte, attraverso l'emissione dell'Ordinativo contrattuale (i.e. contratto);
- c. che Asmel, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione dell'affidatario dei servizi di Advisor per la ricognizione, valutazione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture di proprietà degli Enti Soci Asmel;
- d. che l'Affidatario ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo contrattuale, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, nonché come riportato nella documentazione di gara;
- e. che l'Affidatario dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dal Bando/Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f. che l'Affidatario ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965, accompagnata da copia di visura camerale; nonché l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- g. che l'Affidatario ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la

- responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- h. che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per ASMEL nei confronti del Affidatario, rappresentando in ogni caso la medesima convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno erogate alle Amministrazioni Contraenti a seguito dell'emissione del relativo Ordinativo contrattuale (fonte di obbligazione).

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1.**

#### **Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

### **Articolo 2.**

#### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. Le attività oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo contrattuale, sono regolate in via graduata:

- a) dalle clausole della presente Convenzione;
- b) dagli atti di gara, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Affidatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- c) dalle disposizioni normative in vigore.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi, regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Affidatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### **Articolo 3.**

#### **Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per la concessione delle attività, come descritte in disciplinare.

2. Le attività dovranno essere eseguite, nel rispetto delle prescrizioni del Bando/Disciplinare di gara e di tutte le normative regolamentari e legislative vigenti in materia.

3. Con la Convenzione, l'Affidatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara e alla propria offerta tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi contrattuali.

4. Con l'emissione degli Ordinativi contrattuali, le Amministrazioni Contraenti daranno origine ad un contratto di affidamento dei servizi per le attività di analisi del patrimonio immobiliare e infrastrutturale dell'Ente Socio; valutazione delle opportunità circa l'avvio della procedura e presentazione di una relazione conclusiva riportante la definizione di un percorso progettuale ed amministrativo per il conseguimento degli obiettivi ritenuti praticabili a seguito dell'attività svolta.

5. ASMEL si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, all'Affidatario potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto in conformità a quanto previsto al Regio Decreto 23 Maggio 1924 n.827.

## **Articolo 4.**

### **Importo dell'affidamento**

1. Il valore complessivo dell'affidamento è fissato in € ..... ( ..... ) oltre Iva, per le sole attività di cui alla fase 2.
2. Detto valore è calcolato in via presuntiva e forfettaria, in considerazione dell'alea relativa alle attività oggetto della Concessione, per tutta la durata delle attività stesse.
3. Il Contraente dichiara di condividere detta modalità di calcolo, assumendosi ogni relativa alea.

## **Articolo 5.**

### **Attivazione dei contratti**

1. In considerazione degli obblighi assunti dall'Affidatario in forza della Convenzione, il contratto con le Amministrazioni Contraenti si perfeziona con la semplice ricezione da parte dell'Affidatario del relativo Ordinativo contrattuale trasmesso ad ASMEL.

2. Le Amministrazioni che intendano aderire alla Convenzione, stipulata tra ASMEL e l'Affidatario, contattano l'Affidatario, per l'emissione dell'Ordinativo contrattuale, a mezzo telefono, fax, e-mail o PEC per concordare un incontro. Nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari il Affidatario deve recarsi presso la sede dell'Amministrazione per definire, in un apposito Atto di Regolamentazione del servizio, sottoscritto da entrambe le parti, di norma:

- i servizi richiesti;
- la/le sedi, in cui sarà eseguito il servizio;
- i riferimenti per la fatturazione;
- ogni altra informazione utile alla migliore esecuzione del servizio.

3. L'Ordinativo contrattuale firmato dall'Ente è trasmesso via fax o posta A/R ad ASMEL. La stessa provvede a siglarla ed a trasmetterla all'Affidatario.

4. Asmel assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo contrattuale. L'Affidatario è tenuto, entro 2 (due) giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione Contraente attraverso ASMEL

dell'Ordinativo contrattuale ricevuto.

**5. Per dare esecuzione all'Ordinativo contrattuale, le singole Amministrazioni Contraenti specificano il tipo di servizi richiesti.**

## **Articolo 6.**

### **Durata**

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione della stessa, prorogabile di sei mesi.

## **Articolo 7.**

### **Condizioni del contratto e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi contrattuali, come previsto nell'Articolo "Risoluzione".

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica dell'Affidatario. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Affidatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti o, comunque, di ASMEL, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

5. L'Affidatario s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ASMEL e le singole Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. L'Affidatario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

7. L'Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o ad ASMEL, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle

attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi contrattuali.

8. Resta espressamente inteso che ASMEL non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, le quali sono responsabili dei propri Ordinativi contrattuali.

9. L’Affidatario si obbliga a consentire ad ASMEL, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Ordinativo contrattuale nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. L’Affidatario, inoltre, ha l’obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo una relazione dettagliata secondo le modalità ed i tempi indicati dalle Amministrazioni Contraenti.

## **Articolo 8.**

### **Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Concessionario dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi contrattuali sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione e sono dovuti per le sole attività di cui alla Fase 1 non è previsto alcun compenso essendo esse funzionali e propedeutiche a quelle della Fase 2.

I corrispettivi come indicati nel disciplinare saranno così dovuti:

- 30% al momento del perfezionarsi dell’Ordinativo Contrattuale;
- 70% alla presentazione della relazione conclusiva riportante la definizione di un percorso progettuale ed amministrativo per il conseguimento degli obiettivi ritenuti praticabili a seguito dell’attività svolta.

2. I corrispettivi contrattuali s’intendono comprensivi di tutte le attività richieste e dell’effettuazione di servizi connessi, descritti nella presente Convenzione e negli atti di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all’Affidatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Affidatario dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi contrattuali e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Concessionario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’affidatario di ogni relativo rischio e/o alea.

6. ASMEL non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

## **Articolo 9.**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. L'Affidatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi contrattuali.
2. L'Affidatario si obbliga a comunicare a ASMEL e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi contrattuali inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi contrattuali stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L.13/08/2010 n. 136 e s.m.

## **Articolo 10.**

### **Cauzioni definitive**

1. Con la sottoscrizione degli "ordinativi contrattuali" ed a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione e con il perfezionamento di ogni singolo contratto, l'Affidatario costituisce una cauzione definitiva in favore di ASMEL del valore rispettivamente della convenzione e del singolo contratto (al netto degli oneri fiscali), secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del singolo Contratto derivante dalla Convenzione.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo contrattuale ricevuto.
4. La garanzia opera per tutto il periodo di vigenza della Convenzione.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto di qualsiasi causa, l'Affidatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte delle Amministrazioni contraenti e/o di ASMEL.

## **Articolo 11.**

### **Riservatezza**

Le notizie acquisite nell'ambito dell'affidamento della concessione non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi né potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel seguente capitolato.

Deve essere inoltre garantita l'integrale osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali".

## **Articolo 12.**

### **Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere i propri Ordinativi contrattuali ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Affidatario con raccomandata A/R, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento dell'Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R, dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalASMEL, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o ASMEL hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo contrattuale e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente le rispettive cauzioni, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Affidatario per il risarcimento del danno.
3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo contrattuale a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Affidatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i, le Amministrazione contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Affidatario con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di ASMEL al risarcimento dell'ulteriore danno.

## **Articolo 13.**

### **Recesso**

1. ASMEL ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Affidatario con lettera raccomandata A/R.
2. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Affidatario con lettera raccomandata A/R.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
4. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto

dall'articolo 1671 Cod. Civ.

## **Articolo 14.**

### **Procedura di affidamento in caso di fallimento del Affidatario o in caso di risoluzione per inadempimento**

In caso di fallimento dell'Affidatario o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi contrattuali per inadempimento del medesimo, si procede come previsto dal codice dei contratti pubblici.

## **Articolo 15.**

### **Danni e responsabilità civile**

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Affidatario stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

## **Articolo 16.**

### **Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

E' fatto assoluto divieto al Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi contrattuali, a pena di nullità delle cessioni stesse.

E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere a terzi i crediti del contratto senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi contrattuali, per quanto di rispettiva ragione.

## **Articolo 17.**

### **Responsabile della convenzione**

Con la stipula del presente atto l'Affidatario individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile del contratto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Affidatario, il quale è Referente nei confronti di ASMEL, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.

I dati di contatto del Responsabile del contratto sono: numero telefonico \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.

## **Articolo 18.**

### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Affidatario e ASMEL, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, per tutte le controversie relative ai rapporti tra l’Affidatario e le Amministrazioni Contraenti, è competente in via esclusiva il foro dell’Amministrazione Contraente.

## **Articolo 19.**

### **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.

## **Articolo 20.**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico dell’ Affidatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi contrattuali ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. L’Affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Affidatario.

## **Articolo 21.**

### **Verifiche sull’esecuzione contratto**

1. Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, l’ Affidatario si obbliga a consentire alle Amministrazioni e ad ASMEL, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

## **Articolo 22.**

### **Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì

preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi contrattuali non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o degli Ordinativi contrattuali (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi contrattuali, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

li ..... /..... /.....